



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MAURO MOCCI - Presidente -

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere -

Dott. VALERIA PIRARI - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

Dott. REMO CAPONI - Consigliere -

PROPRIETÀ

Ud. 05/02/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25224/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
ROMA, [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.
255/2023 depositata il 09/10/2023.





Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] conveniva in giudizio, avanti il Tribunale civile di Barcellona Pozzo di Gotto, [REDACTED] esponendo di essere proprietaria di un fondo rustico di are 8,80 e di un fabbricato rurale ivi esistente, siti in [REDACTED] (al NCT foglio [REDACTED], particelle [REDACTED] ricevuti in donazione dalla madre, [REDACTED] con atto di donazione del 12.6.1998 in Notar [REDACTED] a sua volta la Sig.ra [REDACTED] (madre dell'attrice) aveva acquistato la proprietà dei beni ceduti dagli eredi di [REDACTED] [REDACTED] (dichiarazione di successione del 03.01.1991), emigrati in Australia, a tal uopo rappresentati da un procuratore. [REDACTED] a sua volta aveva acquistato il bene per successione di [REDACTED]

2. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l'attrice proprietaria degli immobili oggetto del giudizio, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione degli stessi.

Il Tribunale evidenziava che in altro giudizio, l'attrice aveva, invece, richiesto la risoluzione del contratto di locazione, relativamente al medesimo immobile, assumendo che lo [REDACTED] lo detenesse quale conduttore, in virtù del rapporto di locazione (nel quale la [REDACTED] era subentrata), intercorso tra lo [REDACTED] ed il sacerdote [REDACTED] questi, a sua volta, lo aveva affittato per conto dei signori [REDACTED] proprietari e danti causa di [REDACTED] che, da questi ultimi, appunto, lo aveva acquistato, facendone contestuale donazione alla figlia, [REDACTED]





Quel giudizio in primo e secondo grado si era concluso nel senso dell'insussistenza di un contratto di locazione.

La decisione era stata, invece, riformata dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 13833/2010, aveva rinviato alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, affinché decidesse attribuendo efficacia probatoria alla produzione documentale, trascurata in primo e in secondo grado, dalla quale "conseguiva la legittimità dell'azione di rilascio proposta dalla

In sede di rinvio, quindi, la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 570/2017, aveva ordinato il rilascio dell'immobile in favore di

Sulla scorta di tali statuizioni, prodotte in giudizio, il Tribunale accoglieva la domanda prendendo atto che "i documenti citati dalla S.C. erano stati prodotti anche nel giudizio e dovendosene considerare la portata probatoria".

3. proponeva appello avverso la sentenza

4. resisteva al gravame eccependo anche l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile.

5. La Corte d'Appello, con ordinanza del 27. Marzo 2020 sospendeva il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del deposito della Corte di cassazione della decisione sul ricorso promosso da avverso la sentenza della Corte di Appello n. 570/2017 (che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dello ordinando il rilascio del bene con condanna alle spese in capo allo stesso).

6. La Corte di cassazione con ordinanza n. 27157/2021 del 6.10.2021 confermava la sentenza di secondo grado e venuta





meno la causa di sospensione, il giudizio di appello veniva regolarmente riassunto.

7. La Corte d'Appello di Messina rigettava il gravame.

La decisione del Tribunale sulla valenza dei documenti probatori prodotti doveva essere confermata. Il giudicato circa la sussistenza di un valido rapporto di locazione tra [redacted] (proprietaria-locatrice) e [redacted] (conduttore) rendeva del tutto inconsistenti i motivi di gravame volti a denegare portata probatoria ai suddetti documenti sulla scorta dei quali era stata acclarata l'esistenza di un valido rapporto di locazione. In particolare, si ricavava la prova che la locazione era intercorsa fra lo [redacted] e un rappresentante (il sacerdote [redacted] dei [redacted] originari proprietari, cui era succeduta, a seguito di compravendita, [redacted] madre della [redacted]

La [redacted] donataria della [redacted] quindi, era "subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione ai sensi dell'art. 1602 c.c. ".

Dalla suddetta sentenza derivava che [redacted] aveva, in ogni caso, acquisito per usucapione ventennale il diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa, avendo unito il proprio possesso (dal 12 giugno 1998) a quello di [redacted] i quali, a loro volta, lo avevano unito a quello del proprio dante causa, [redacted] nato il [redacted] deceduto il 17.03.1986, giusta denuncia di successione registrata il 03.1.1991 al n. [redacted]. [redacted] aveva ricevuto detti immobili dal padre [redacted] che ne risultava, infatti, intestatario dalla data di istituzione del Catasto fino alla sua morte, avvenuta nel 1964. Al





momento della proposizione dell'azione di rivendica, quindi, la [REDACTED] aveva maturato il termine ventennale per l'usucapione ordinaria. Con l'atto di donazione, infatti, [REDACTED] ha trasferito il possesso del bene (alla medesima trasmesso con l'atto di compravendita dai [REDACTED] ad [REDACTED] che aveva continuato ad esercitarlo durante il rapporto locativo nel quale era subentrata – da locatrice – come rilevato dalla Corte di Cassazione.

Infine, la Corte d'Appello rigettava il motivo di gravame relativo al provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio deferito allo [REDACTED] evidenziando che sulla base delle considerazioni svolte risultava corretta la decisione in quanto il giuramento decisorio che era stato deferito dall'attore e ammesso dal giudice non fosse in realtà rilevante perché la decisione della causa poteva basarsi sulla documentazione in atti erroneamente trascurata in un primo momento.

8. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

9. [REDACTED] ha resistito con controricorso.

10. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

11. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

12. È stata fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.





13. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli articoli 2736, n. 1, e 2738, comma 1, c.c. e dell'articolo 345, ultima comma, c.p.c., con riferimento alla prestazione di giuramento decisorio già avvenuto e poi revocato e decisione della controversia su base documentale.

La Corte d'Appello di Messina, attenendosi alla motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto implicitamente che il provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento del decisorio fosse giustificato e adeguatamente motivato.

In particolare, nella specie il giuramento decisorio era stato deferito dall'allora attrice al convenuto per farne dipendere la decisione della causa. Il convenuto aveva prestato il giuramento rispondendo puntualmente ai singoli capitoli e negando tutte le circostanze dedotte. Pertanto, giusto il combinato disposto degli articoli indicati in rubrica la causa avrebbe dovuto essere decisa sulla base delle risposte fornite con le quali il convenuto ha negato l'intervenuta usucapione degli immobili da parte dell'attrice e che la stessa fosse proprietaria. Secondo il ricorrente era precluso al giudice far ricorso alle prove documentali, in quanto la prova legale costituita dal giuramento decisorio impediva al giudice la possibilità di un diverso accertamento dei fatti.

2. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: unico, articolato motivo: inammissibile. Va premesso che l'ordinanza ammissiva del





giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso se il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, senza che assuma rilevanza il contegno processuale delle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità (Sez. 3, n.22805 del 28 ottobre 2014). D'altronde, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità del giuramento decisorio, concernenti la modalità della delazione, l'essenza della formula e la sua idoneità alla definizione della lite, deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio, e, pertanto, qualora il giuramento sia stato ammesso in primo grado, il giudice d'appello, investito della questione della decisorietà del giuramento, può verificarne le condizioni di ammissibilità (Sez. 1, n. 24246 del 30 dicembre 2004).

Dal complesso della motivazione della sentenza impugnata si capisce che il richiamo "per relationem" all'inciso del Tribunale - sull'irrilevanza del giuramento rispetto alla documentazione in atti - compendia la pregnanza della sequenza delle allegazioni considerate decisive dalla Corte d'appello e non impugnate in questa sede.

3. Il ricorrente con la memoria pur prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale che ammette la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio sostiene che l'orientamento andrebbe rivisto trattandosi di una prova legale rispetto alla quale non può prevalere la prova documentale.

Pertanto, il ricorrente chiede affermarsi il seguente principio di diritto: una volta ammesso e prestato il giuramento decisorio, il





giudice del merito non può decidere in modo difforme il giudizio sulla base di prove documentali anche se abbia revocato l'ammissione del giuramento decisorio.

4. Preliminarmente deve richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui: nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).

4.1 La memoria del ricorrente non offre elementi tali da indurre il collegio a conclusioni diverse rispetto a quelle formulate con la proposta che, invece, devono condividersi.

Da un lato, infatti, deve darsi continuità al principio già indicato nella proposta secondo cui: L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso se il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, senza che assuma rilevanza il contegno processuale delle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle





parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità (Sez. 3, Sentenza n. 22805 del 28/10/2014, Rv. 633248 - 01), dall'altro deve evidenziarsi che tale potere spetta anche al giudice dell'appello. Si è detto, infatti, che: L'esistenza delle condizioni di ammissibilità del giuramento decisorio, concernenti la modalità della delazione, l'essenza della formula e la sua idoneità alla definizione della lite, deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio, e, pertanto, qualora il giuramento sia stato ammesso in primo grado, il giudice d'appello, investito della questione della decisorietà del giuramento, può verificarne la ricorrenza anche se il soccombente l'abbia contestata soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado (Sez. 1, Sentenza n. 24246 del 30/12/2004, Rv. 579301 - 01).

In sostanza l'ammissione della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo nell'art. 2738, primo comma, cod. civ. - che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria in quanto per il prodursi di tale effetto la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.

In conclusione, posto il potere del giudice che ha ammesso il giuramento decisorio di revocarlo anche dopo il suo espletamento, nella specie la decisione si rivela pienamente giustificata non sussistendo in radice i presupposti per la sua ammissibilità





riguardanti le modalità della delazione, l'essenza della formula e la sua idoneità alla definizione della lite,

Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/10/2018, n. 27086 (rv. 651016-01))

I capitoli in cui era articolato il giuramento riportati dal ricorrente nel ricorso ne rilevano l'inammissibilità e l'irrilevanza ai fini della decisione della causa. Lo stesso ricorrente a pag. 14 del ricorso sostiene che la causa avrebbe dovuto essere decisa sulla base delle risposte ai capitoli con i quali il convenuto aveva giurato negando l'intervenuta usucapione degli immobili e che gli stessi non erano di proprietà di quest'ultima. Infatti, le circostanze relative alla consegna al solo scopo di ospitalità dell'immobile al sacerdote ed il fatto che egli custodiva il bene su incarico dei legittimi proprietari emigrati in Australia erano irrilevanti, mentre i capitoli relativi al possesso dell'immobile o all'averlo usucapito e alla proprietà del bene vertevano non su fatti storici ma su aspetti giuridici che non potevano essere ammessi, integrando non già fatti suscettibili di formare oggetto di giuramento bensì situazioni giuridiche suscettibili di valutazione, siccome qualificanti il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".





In definitiva occorre ribadire che il giuramento decisorio non può avere ad oggetto l'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che nella specie non ricorrevano in alcun modo.

Inoltre, nella specie, manca l' idoneità alla definizione della lite anche perché con sentenze passate in giudicato si è accertata l'esistenza del rapporto di locazione intercorrente tra le parti e la titolarità del bene rivendicato in capo ad [REDACTED]. La stessa, dunque, ha provato anche l'acquisto a titolo originario del bene in contestazione mentre con efficacia di giudicato si è accertata la qualità di conduttore e quindi mero detentore del ricorrente.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.

8. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un





ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 6.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;

dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 05 febbraio 2025.

IL PRESIDENTE

Mauro Mocci

